**RELAZIONE DECRETO DELEGATO**

**Disposizioni di dettaglio in attuazione dell'articolo 29 della Legge 26 giugno 2005 n. 96 in materia di segreto d'ufficio su informazioni o dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino**

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il Decreto Delegato sottoposto all'esame del Consiglio Grande e Generale è adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, dello Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il provvedimento introduce disposizioni di maggior dettaglio in materia di segreto d'ufficio sulle informazioni e sui dati detenuti dalla Banca Centrale, con l'obiettivo di rendere la disciplina nazionale maggiormente conforme agli standard internazionali, al quadro normativo dell'Unione Europea e agli orientamenti delle autorità europee di vigilanza.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e richiama la delega legislativa sulla quale esso si fonda.

La norma precisa che l'intervento è diretto ad accrescere il livello di conformità della disciplina sammarinese agli standard internazionali in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità di vigilanza.

L'articolo 2 contiene le definizioni necessarie per la corretta applicazione del Decreto.

Sono definiti, in particolare, i concetti di Autorità estere, documento, finalità e funzioni della Banca Centrale e vicenda d'archivio. Quest'ultima definizione riguarda informazioni e dati che, in ragione del tempo trascorso, almeno decennale, o di eventi successivamente intervenuti, non risultano più idonei a determinare un attuale pregiudizio agli interessi pubblici tutelati.

L'articolo 3 costituisce la parte principale del provvedimento e specifica le modalità di applicazione del segreto d'ufficio previsto dallo Statuto della Banca Centrale.

Il comma 1 stabilisce che, fatti salvi gli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, i documenti, le informazioni e i dati coperti dal segreto d'ufficio possono essere pubblicati esclusivamente in forma sommaria o aggregata, senza consentire l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

Il comma 2 dettaglia la disciplina inerente alla rivelazione di informazioni e dati riservati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 113/2020. La disposizione chiarisce la legittimazione al conferimento delle informazioni riservate, con particolare riguardo alla specifica procedura per le esigenze della Commissione

Consiliare Permanente Finanze. Nello specifico, su richiesta motivata presentata in seduta segreta, la Banca Centrale è tenuta a fornire alla Commissione i dati pertinenti e necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa. Al fine di bilanciare le esigenze informative consiliari con la tutela della riservatezza del settore finanziario, il testo richiama un rigoroso regime di secretazione - rilevante anche ai fini dell'articolo 377 del Codice Penale - assistito da un meccanismo di periodica e motivata verifica, condiviso con la Banca Centrale, circa il permanere dei presupposti della secretazione stessa. Resta inteso che, ove i fabbisogni informativi della Commissione possano essere pienamente soddisfatti mediante la trasmissione di dati in forma sommaria o aggregata, BCSM darà priorità a tale modalità di ostensione.

Il comma 3 disciplina la deroga al segreto d'ufficio nell'ambito degli accertamenti di responsabilità politico-amministrativa. Per le informazioni ancora attuali e sensibili, la comunicazione può avvenire esclusivamente nel rispetto del regime di segretezza previsto dalla Legge Qualificata n.3 del 2018, sia con riferimento alle audizioni sia con riferimento alla trasmissione e alla successiva divulgazione di atti e documenti.

Rimane distinta la disciplina delle vicende d'archivio, per le quali il trascorrere del tempo o gli eventi sopravvenuti hanno fatto venire meno l'attuale esigenza di tutela.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano le informazioni ricevute dalla Banca Centrale nell'ambito della cooperazione con autorità estere. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state trasmesse. La loro ulteriore comunicazione è subordinata, di regola, al preventivo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Questo regime rafforzato di tutela è necessario per instaurare o preservare i rapporti di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Banca Centrale e le autorità estere.

Il comma 7 chiarisce, infine, che non costituisce violazione del segreto d'ufficio la comunicazione di informazioni nell'ambito di un procedimento giurisdizionale del quale la Banca Centrale sia parte, in applicazione del principio di tutela del diritto di difesa.

Il comma 8 coordina la disciplina del segreto d'ufficio con le disposizioni della Legge n.160 del 2011 in materia di accesso agli atti amministrativi. L'accesso ai documenti della Banca Centrale può essere richiesto esclusivamente da chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla difesa in giudizio avverso provvedimenti adottati a suo carico dalla stessa Banca Centrale. La richiesta deve essere presentata in forma scritta e motivata, mediante raccomandata cartacea o elettronica, e deve contenere gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza dell'interesse.

La Banca Centrale è tenuta a negare l'accesso, oltre che nei casi già previsti dalla legislazione generale, quando la richiesta riguardi:

- valutazioni preliminari, appunti interni o documenti non ufficiali;
- documenti rispetto ai quali sia stata presentata una motivata opposizione da parte di un soggetto controinteressato;

- informazioni provenienti da autorità estere che non abbiano autorizzato la comunicazione;
- documenti trasmessi da altre autorità nazionali alle quali il richiedente possa rivolgersi direttamente;
- documenti e informazioni forniti da terzi alla Banca Centrale nell'ambito dell'attività di vigilanza.

La disposizione delimita quindi con maggiore chiarezza le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso, contemperando le esigenze di difesa del richiedente con la tutela della riservatezza e del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali della Banca Centrale.

Infine il comma 9 disciplina l'accesso ai documenti relativi a vicende d'archivio, che può essere richiesto da chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, anche quando tale interesse non sia strettamente collegato alla difesa in giudizio. La Banca Centrale può tuttavia continuare a negare l'accesso qualora il documento contenga anche informazioni ancora attuali e sensibili oppure informazioni provenienti da autorità estere che non abbiano autorizzato la loro comunicazione.

La norma introduce quindi un progressivo allentamento dei limiti alla conoscibilità dei documenti più risalenti, mantenendo le necessarie garanzie per le informazioni che conservano carattere sensibile o che sono soggette a vincoli derivanti dalla cooperazione internazionale.

Il Decreto Delegato definisce quindi in maniera più chiara e puntuale il regime del segreto d'ufficio applicabile alle informazioni e ai dati detenuti dalla Banca Centrale.

Il provvedimento rafforza la tutela delle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nell'ambito della cooperazione con autorità estere, assicurando al contempo il rispetto del diritto di difesa e una disciplina più precisa dell'accesso agli atti.

L'intervento risponde, pertanto, all'esigenza di adeguare l'ordinamento sammarinese agli standard internazionali ed europei, garantendo certezza applicativa, tutela della riservatezza e corretto esercizio delle funzioni della Banca Centrale.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -